

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 766)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

(V. Stampato Camera n. 650)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1984*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo-quadro di cooperazione
universitaria tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il
5 luglio 1982

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo-quadro di cooperazione universitaria tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 5 luglio 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'accordo stesso.

ACCORDO

quadro di cooperazione universitaria tra l'Italia e la Francia

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, animati dal desiderio di contribuire allo sviluppo delle relazioni culturali e scientifiche tra i due paesi, previsto dall'accordo culturale concluso a Parigi il 4 novembre 1949, hanno convenuto quanto segue in vista di promuovere la cooperazione tra le università italiane e le università francesi.

ARTICOLO 1.

Le università dei due paesi potranno concludere tra di loro degli accordi che prevedano programmi di studio integrati che si concludano con il rilascio congiunto di un titolo di studio nazionale italiano (laurea) e di un titolo di studio nazionale francese (*maîtrise*) aventi lo stesso valore. Tali programmi concerneranno gli studenti che abbiano compiuto con successo i primi due anni di studio presso un'università italiana o francese.

ARTICOLO 2.

Gli accordi interuniversitari di cui all'articolo 1 dovranno prevedere l'organizzazione degli studi, le modalità delle verifiche delle conoscenze acquisite ed eventualmente dei lavori di ricerca, nonché le condizioni per il rilascio dei diplomi conformemente alla regolamentazione in vigore nei due paesi. Gli accordi dovranno egualmente stabilire il volume e le modalità degli scambi di docenti e precisare la durata della permanenza obbligatoria degli studenti presso la o le università dell'altro paese.

Le commissioni competenti per il rilascio dei diplomi previsti all'articolo 1 dovranno comprendere almeno due docenti che abbiano partecipato ai programmi di studi integrati di ciascuna delle università.

ARTICOLO 3.

Gli accordi interuniversitari, dopo aver ottenuto l'approvazione delle autorità competenti dei due paesi, faranno oggetto di uno scambio di note diplomatiche in cui sarà indicato il loro contenuto, la durata della loro validità e la data di entrata in vigore. Ogni modifica o denuncia formerà ugualmente oggetto di uno scambio di note.

ARTICOLO 4.

Successivamente all'entrata in vigore degli accordi interuniversitari, i Governi dei due paesi autorizzeranno l'invio di propri professori nelle università interessate allo scopo di consentire l'attuazione dei piani di studio concordati. Tali scambi di docenti avranno luogo in conformità alla normativa in vigore in ciascuno dei due paesi.

ARTICOLO 5.

Ciascuno dei due Governi notificherà all'altro, secondo le rispettive procedure, l'avvenuto adempimento delle formalità richieste dal proprio ordinamento per l'entrata in vigore del presente accordo. Essa avrà luogo al momento della ricezione della seconda delle notifiche.

Il presente accordo potrà essere denunciato entro il 1° aprile di ogni anno. In tale caso, agli studenti che abbiano già iniziato dei corsi universitari istituiti in funzione di questo accordo dovrà essere assicurata la possibilità di portarli a termine.

Fatto a Parigi il 5 luglio 1982 in due originali nelle lingue italiana e francese ambedue i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

, EMILIO COLOMBO

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FRANCESE

C. CHEYSSON